

Sent. n. 9/2024 pubbl. il 23/10/2024

Rep. n. 22/2024 del 23/10/2024

Nr. 350/2024 CLON.

Nr. 08/2024 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO

SEZIONE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Fallimentare Ufficio di Lagonegro, composto dai magistrati

Dott. Giuliana Santa Trotta	Presidente f.f.
Dott. Aniello Maria de Piano	Giudice
Dott. Giuseppe Izzo	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 26/2024 r.g.

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di **LEONARDO COSTRUZIONI S.R.L. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE**;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da sentenza n. 303/2016 del 26/10/2016 del Tribunale di Lagonegro per € 51.243,70;

ritenuto che **LEONARDO COSTRUZIONI S.R.L. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE** versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:

- Il credito vantato deriva da un'obbligazione per prestazioni professionali derivanti da contratto di subappalto stabilita con sentenza del Tribunale di Lagonegro e confermata dalla Corte d'appello di Potenza in data 22/06/2020 di consistente importo, rimasta inadempita;
- Il mancato deposito dei bilanci dal 2022. Con riferimento poi alla sola condotta omissiva di deposito delle scritture contabili, il Collegio evidenzia come il mancato deposito dei bilanci previsto dalla legge precluda qualsiasi altro accertamento. Il bilancio di esercizio assolve infatti, prima di tutto, una funzione informativa (di pubblicità-notizia) della "stato di salute" della società, dovendone rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio (art. 2423 c.c.). Funzione questa comune sia alla



prospettiva "civilistica" sia a quella "fallimentare" del bilancio. Le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali (Cass. Civ. sez I, ordinanza 31 maggio 2017, n. 13746). Nella fattispecie la società, peraltro in liquidazione, non risulta adeguatamente patrimonializzata e ciò si evince con chiarezza dall'ultimo bilancio depositato in atti il quale, in ogni caso, va valutato secondo il prudente apprezzamento del giudice posto che non risulta adeguatamente redatto specie con riferimento alla mancata indicazione dell'ingente debito nei confronti dell'Erario segnalato dalla GDF. La situazione patrimoniale descritta per negli ultimi esercizi disponibili non lascia dubbi in merito allo stato di insolvenza della società comprovato, in primo luogo, dalla presenza di un patrimonio netto negativo pari a - 144,00 euro (cfr. bilancio 2022 agli atti), a fronte di euro 0,00 riferiti all'anno precedente, indice di un forte squilibrio patrimoniale che esclude la patrimonializzazione dell'impresa e la sua capacità di restare in maniera operativa sul mercato, tenuto altresì conto del fatto che l'attivo è caratterizzato per la maggior parte da crediti esigibili entro l'esercizio successivo. La situazione patrimoniale è, poi, ulteriormente compromessa da una sostanziale contrazione delle disponibilità liquide (da 17,00 a 9,00) peraltro insufficienti a far fronte alla debitoria complessiva (pari ad euro 943.447,00) ed anche solo al credito vantato dal ricorrente.

- La presenza di un ingente debito nei confronti dell'erario pari ad euro 879.971,00 (cfr. relazione GDF in atti);

L'insieme di questi elementi, gravi precisi e concordanti comprovano con assoluta evidenza lo stato di insolvenza della società, secondo la configurazione di tale presupposto delineata nell'art. 2 CCII, come risulta in modo adeguato dalla documentazione prodotta, dalla relazione della polizia tributaria e dai bilanci; circostanze tutte, queste, che dimostrano inequivocabilmente come la ricorrente non possa contare né su affidamenti e linee di credito da parte di terzi, né su mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni ed impongono a quest'ufficio la declaratoria di fallimento;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **LEONARDO COSTRUZIONI S.R.L. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE**, CF 92000710654, con domicilio in VIA FOCE SNC SANT'ARSENIO;

nomina

il dott. Aniello Maria De Piano Giudice Delegato per la procedura

nomina



al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in *Lagonegro* nella camera di consiglio del 23/10/2024

Il Presidente

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta

